

<b>1-9-67 ENTRA IN VIGORE LA L. 765/1967</b> <b>29-1-77 ENTRA IN VIGORE LA L. 10/1977</b> TIPOLOGIA DELL'ABUSO		PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
		Fino al 1-9-1967	dal 2-9-1967 al 29-1-1977	dal 30-1-1977 al 1-10-1983
		Misura della oblazione	Misura della oblazione	Misura della oblazione
		Lire mq	Lire mq	Lire mq
1.	Opere realizzate in assenza o difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.	5.000	25.000	36.000
2.	Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.	3.000	15.000	25.000
3.	Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori.	2.000	12.000	20.000
4.	Opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso	1.500	4.000	8.000
5.	Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	1.500	4.000	8.000
6.	Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa.	1.000	2.500	5.000
7.	Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge.	100.000	200.000	450.000

## Note alla tabella

- Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per 5 e moltiplicato per 3.
- Qualora l'opera abusivamente realizzata comporti un aumento della cubatura rispetto alla volumetria assentita con la licenza o la concessione, si applicano le misure indicate al punto 1 per la parte eccedente quella assentita e, per la parte restante, se difforme dal progetto assentito, le misure indicate al punto 4.
- Le costruzioni e le opere eseguite in base a uno dei titoli di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della presente legge sono equiparate a quelle eseguite senza titolo abilitativo.
- Gli importi complessivi delle oblazioni non possono essere, comunque, inferiori a quelli previsti nelle ipotesi di cui al punto 7, alle colonne prima, seconda e terza.

**(1) SECONDO LA CIRCOLARE NICOLAZZI DEL 1985 SI DEVE FARE RIFER ALLA SUP.  
PER PRASSI VOLUME ABUSIVO/ALTEZZA VIRTUALE PARI A ML 3**

**(3) SI TRATTA DEI FABBRICATI COSTRUITI CON CONCESSIONE DIVENUTA INEFFICACE( ANNULL. O ALTRO)**